



**CITTA' DI ACERRA
(Provincia di Napoli)**

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA,
NELL'AMBITO DELL'IMPOSTA UNICA
COMUNALE (IUC), DELLA
<<TASSA SUI RIFIUTI (TARI)>>**

***IL REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERAZIONE C.C. N.28 DEL
29/07/2014 È IN VIGORE DAL 01/01/2014 E LE MODIFICHE
APPORTATE CON DELIBERAZIONE C.C. N. 55 DEL 20/12/2019
DECORRONO DAL 01/01/2020 E SONO EVIDENZIATE IN GRASSETTO***

ART. 1**OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare ex art. 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997 n. 446, disciplina l'applicazione della Tassa Rifiuti (Ta.Ri.) nel Comune di Acerra, quale Tassa facente parte, insieme all'IMU e alla T.A.S.I., dell'Imposta Unica Comunale (IUC), istituita dall'art. 1, commi 639 e seguenti, della Legge 27/12/2013 n. 147 destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

1. L'entrata disciplinata dal presente regolamento ha natura tributaria.

ART. 2**PRESUPPOSTO OGGETTIVO E DECORRENZA TEMPORALE DELLA TARI**

1. Il presupposto della Ta.Ri. è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani o assimilati.

1-bis. Si intendono per:

- a) locali, le strutture anche non stabilmente infisse al suolo chiuse per almeno tre lati verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;**
- b) aree scoperte, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazzi, campeggi, dancing e cinema all'aperto;**
- c) utenze domestiche, le superfici adibite a civile abitazione e le relative pertinenze;**
- d) utenze non domestiche, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività agricole e connesse, commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.”**

2. La decorrenza iniziale dell'obbligazione coincide con la più risalente delle seguenti date ***purché debitamente e tempestivamente dichiarata:***

-data di inizio locazione;

-data di attivazione della residenza anagrafica presso l'utenza (per le utenze domestiche/abitative);

-data di attivazione della sede legale o operativa dell'impresa presso la Camera di Commercio competente;

-data di attivazione servizio energia elettrica, acqua o gas presso l'utenza.

3. Le utenze domestiche, diverse dalle pertinenze, si considerano potenzialmente suscettibili di produrre rifiuti se dotate di arredamento o se risultano fornite di energia elettrica ovvero di altri servizi pubblici.

4. Le utenze non domestiche, diverse dalle pertinenze, si considerano potenzialmente suscettibili di produrre rifiuti se dotate di arredamento o di impianti o di attrezzature o quando risulta rilasciata licenza o autorizzazione per l'esercizio di attività nei locali o aree medesimi o se risultano fornite di energia elettrica ovvero di altri servizi pubblici.

ART. 3**SOGGETTO ATTIVO DELLA TARI**

1. E' soggetto attivo del tributo il Comune di Acerra per gli immobili assoggettabili al tributo che insistono sul suo territorio.

2. Nel caso di immobili che insistono sul territorio di più comuni, l'imposta deve essere corrisposta al Comune di Acerra in proporzione alla superficie degli stessi che insiste sul suo territorio.

ART. 4**SOGGETTI PASSIVI DELLA TARI**

1. La TARI è dovuta dai possessori o dai detentori a qualsiasi titolo dei locali e delle aree scoperte tassabili, con vincolo di solidarietà i componenti della stessa famiglia anagrafica, o tra

coloro che occupano in comune i medesimi locali ed aree, pur se inseriti in famiglie anagrafiche differenti.

2. Per le utenze domestiche/abitative e non domestiche si considera obbligato, in via principale, colui che presenta la dichiarazione relativa all'occupazione, conduzione o detenzione, anche di fatto, dei locali ed aree suscettibili di produrre rifiuti.

3. Per le utenze domestiche/abitative, in mancanza dell'obbligato in via principale, si considera obbligato l'intestatario della scheda di famiglia o di convivenza risultante all'anagrafe della popolazione, per i residenti, e il soggetto che occupa, conduce o detiene di fatto i locali o superfici soggette al tributo, per i non residenti.

4. Per le utenze non domestiche si considera obbligato, in mancanza del dichiarante, il soggetto legalmente responsabile.

5. Per le parti comuni di condominio individuate dall'articolo 1117 cod. civ. ed occupate o condotte in via esclusiva da singoli condomini, il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.

6. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

7. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.

8. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TARI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

9. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati ovvero l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione della tassa, salvi i casi di cui al successivo art.9.

ART. 5

DICHIARAZIONE IUC/TARI

1. *I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione di inizio, di variazione o di cessazione del possesso, della occupazione o della detenzione dei locali e delle aree scoperte entro il termine di 30 giorni dal verificarsi dell'evento.*

2. *Abrogato.*

3. In mancanza di definizione ministeriale di schemi-tipo per la dichiarazione TARI e/o IUC, la stessa deve essere redatta sulla modulistica approntata dal Comune e resa disponibile anche sul sito web istituzionale (<http://www.comune.acerra.na.it/>).

4. Nella dichiarazione è prevista l'obbligatoria indicazione dei riferimenti catastali e del numero civico di ubicazione dell'immobile posseduto ovvero utilizzato, nonché l'eventuale numero dell'interno.

5. La dichiarazione TARI ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verificano variazioni da cui consegua un diverso ammontare del tributo, a fronte di una o più delle sue differenti componenti.

5-bis. La dichiarazione deve essere presentata anche per usufruire delle agevolazioni disciplinate dal presente regolamento ed al verificarsi della perdita dei requisiti ivi previsti.

5-ter. Nel caso in cui in un'unica abitazione risultano presenti più nuclei familiari, il soggetto passivo ha l'obbligo di dichiarare il numero dei componenti di tutti i nuclei familiari che occupano o detengono l'unità immobiliare, nonché la porzione di superficie occupata da ciascuno dei nuclei de quibus.

5-quater. La dichiarazione non è dovuta in caso di variazione attinente al numero dei componenti del nucleo familiare qualora residenti secondo le risultanze anagrafiche comunali (es. nascita di un figlio, emigrazione e/o decesso di un componente non titolare della Ta.Ri.).

6. La dichiarazione è dovuta, in presenza di variazione, sia per le superfici già dichiarate sia per quelle già accertate ai fini dell'applicazione dei precedenti prelievi comunali sui rifiuti.

7. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.

8. L'Ufficio Anagrafe avrà cura di verificare, preliminarmente al perfezionarsi della variazione anagrafica, che il richiedente dell'iscrizione anagrafica o della variazione di domicilio abbia già provveduto a denunciarsi ai fini della TARI presso i competenti uffici tributari. In caso contrario segnalerà all'Ufficio Tributi i nominativi dei richiedenti non in regola con gli obblighi dichiarativi di cui sopra.

9. Al fine di semplificare e snellire gli adempimenti tributari gravanti sui cittadini residenti in relazione alla dichiarazione per la Tassa sui Rifiuti, l'Ufficio Tributi potrà acquisire direttamente dall'Ufficio Anagrafe i dati relativi all'immobile adibito a propria residenza anagrafica già dichiarati da coloro che abbiamo acquisito per la prima volta la residenza nel Comune di Acerra o che abbiamo effettuato variazioni di domicilio presso l'Anagrafe comunale. Nel caso in cui dalla dichiarazione resa al settore Anagrafe non sia possibile ricostruire la posizione ai fini Ta.Ri., l'Ufficio Tributi inviterà il cittadino a presentare le informazioni integrative necessarie. La dichiarazione Ta.Ri. resta obbligatoria per le unità immobiliari ulteriori rispetto all'immobile di residenza (di cui si abbia la disponibilità per uso successione, comodato, acquisto etc.) nonché per le pertinenze di abitazioni (garage, box, cantine etc.).

10. Gli uffici SUAP avranno cura di verificare, anteriormente al rilascio definitivo delle previste autorizzazioni all'esercizio di attività, che il richiedente abbia già provveduto a denunciarsi ai fini della TARI presso i competenti uffici tributari. In caso contrario segnaleranno all'ufficio Tributi i nominativi degli esercenti non in regola con gli obblighi dichiarativi di cui sopra.

ART. 6

DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE TARI

1. Il Consiglio Comunale, in base a quanto stabilito dalla normativa di settore e dal presente regolamento, approva le tariffe della TARI entro i termini stabiliti dalla legge per l'approvazione del bilancio di previsione.

2. Ai sensi dell'art.1, comma 169, della Legge n.296/2006, le tariffe anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine sopra indicato, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento e, in caso di mancata deliberazione nel termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.

3. In deroga a quanto sopra stabilito ed alle norme dell'art.1, comma 169, della Legge n.296/2006, le tariffe della TARI possono essere modificate, entro il termine stabilito dall'art.193 del D.Lgs. n.267/2000, ove necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio.

4. Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, determinati ai sensi delle leggi vigenti.

ART. 7

VERSAMENTO E RISCOSSIONE DELLA TARI

1. Con la deliberazione di cui al precedente articolo 6 o con la deliberazione consiliare di approvazione del bilancio di previsione, vengono stabilite annualmente il numero delle rate e le scadenze per il pagamento della TARI.

2. Il numero delle rate di cui al comma 1 deve essere individuato in misura non inferiore a due e non superiore a quattro.
3. *In deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, la tassa è versata utilizzando esclusivamente il modello di pagamento unificato F24.*
4. *Il versamento della tassa dovuta al Comune per l'anno in corso è effettuato, previo invito al contribuente per mezzo di avviso di pagamento postalizzato e/o notificato ope legis ovvero dai messi comunali, nonché dal personale dipendente appositamente incaricato con provvedimento formale in rate di cui al comma 2, scadenti rispettivamente la prima entro 30 giorni dal ricevimento/notifica dell'avviso, e le successive con cadenza bimestrale, con possibilità di versare l'importo complessivamente dovuto in un'unica soluzione entro la scadenza della prima rata.*

ART. 8

SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI

1. Il servizio di gestione rifiuti (o servizio di igiene urbana) è disciplinato dall'apposito regolamento comunale, adottato ai sensi dell'art.198 del D.Lgs. n.152/2006 ed approvato con deliberazione C.C. n.12 del 28/05/2008; ad esso si fa riferimento per tutti gli aspetti relativi alle modalità di esecuzione del servizio che rilevano ai fini dell'applicazione della tassa (zona servita, distanza e capacità dei contenitori, frequenza della raccolta, ecc.).

ART. 9

APPLICAZIONE DELLA TARI IN FUNZIONE DELLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

1. La tassa è dovuta per intero nelle zone in cui il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati è svolto in regime di privativa.
2. La tassa è comunque applicata per intero ancorché si tratti di zona non rientrante in quella perimetrata quando, di fatto, detto servizio è attuato.
3. Fermo restando che gli occupanti o detentori degli insediamenti comunque situati fuori dell'area di raccolta sono tenuti a conferire i rifiuti urbani interni ed assimilati nei contenitori vicini, la tassa è dovuta nella misura massima del 20% della tariffa, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio, quando dalle suddette circostanze abbia origine una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente. Nelle zone nelle quali non è effettuato il servizio di raccolta in regime di privativa la tassa è dovuta nella misura pari al 40% della tariffa per distanze da 1000 metri e fino a 2000 metri dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata e di fatto servita.
4. Il verificarsi delle condizioni di mancato svolgimento del servizio ovvero di effettuazione in violazione della disciplina di riferimento, ai fini della riduzione, oltre a determinare una situazione di danno o pericolo di danno riconosciuta dalla autorità sanitaria competente, deve protrarsi per un periodo di tempo continuativo non inferiore a giorni 30.
5. *Abrogato.*
6. *Per poter usufruire delle riduzioni in parola, il contribuente dovrà dimostrare di essere in regola con i pagamenti, nonché con gli obblighi dichiarativi inerentemente ai tributi di competenza del Comune di Acerra degli anni precedenti.*
7. *Le riduzioni di cui ai commi precedenti si applicano limitatamente al periodo dell'anno per il quale è stato accertato il verificarsi delle situazioni ivi descritte.*
8. *Il mancato svolgimento del servizio deve essere provato da parte del contribuente con elementi concreti esibendo apposite diffide fatte al gestore, non essendo sufficiente la richiesta generica e la prova di aver fatto ricorso a ditte private.*

ART. 10**COMMISURAZIONE DELLA TARI E COMPUTO DELLE SUPERFICI TASSABILI**

1. La tassa è commisurata alla superficie complessiva dei locali e delle aree serviti in base a tariffe differenziate per categorie di uso degli stessi, nonché al costo dello smaltimento.

2. Le frazioni di superficie complessiva risultanti inferiori a mezzo metro quadrato si trascurano, quelle superiori si arrotondano a un metro quadrato.

3. *A seguito della compiuta attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun Comune, di cui al comma 647 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, la superficie assoggettabile alla tassa delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano nei gruppi catastali A, B e C è pari all'80 per cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138 nonché dall'art. 1, comma 340, della Legge n. 311/2004.*

La superficie calpestable è quella utile al netto delle pareti divisorie interne, dei pilastri e delle murature perimetrali. Sono esclusi dalla predetta superficie:

- a) i locali con altezza inferiore a 1,5 metri;*
- b) le rientranze o le sporgenze realizzate per motivi estetici, salvo che non siano fruibili;*
- c) le scale, i pianerottoli ed i ballatoi comuni;*
- d) le scale all'interno delle unità immobiliari sono da considerare esclusivamente per la proiezione orizzontale."*

4. Per le unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano la superficie assoggettabile alla TARI rimane quella calpestable.

4-bis. L'applicazione del criterio di determinazione della superficie, così come quantificata al comma precedente, riceve già piena attuazione qualora dalla visura catastale già si evincano il numero dei mq., ovvero sia nel caso in cui l'immobile sia stato oggetto di procedura di cui al D.P.R. 138/1998 (procedura DOCEFA).

5. *Per le unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano nei gruppi catastali D ed E, nonché per le aree scoperte, la base imponibile della tassa è la superficie calpestable (superficie utile netta misurata al netto delle murature esterne e al netto delle pareti divisorie interne).*

ART. 11**LOCALI ED AREE NON TASSABILI AI FINI TARI**

1. Sono esclusi dal campo di applicazione della TARI i locali ed aree di qualsivoglia uso o destinazione che risultino in obiettive condizioni di inutilizzabilità e conseguente inidoneità a produrre rifiuti; le predette condizioni di esclusione dal campo di applicazione della tassa si intendono soddisfatte in assenza di allacciamento dell'utenza dei principali servizi di rete (acqua, gas, energia elettrica e telefono) e/o in presenza di una SCIA per lavori di ristrutturazione.

1-bis. Sono escluse dall'applicazione della tassa le aree scoperte, non operative, pertinenziali o accessorie a locali tassabili nonché le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non sono detenute od occupate in via esclusiva."

1-ter. Sono altresì esclusi dall'applicazione della tassa i locali e le aree scoperte che per loro natura, per l'uso cui sono destinati ovvero per le obiettive e temporanee condizioni di non utilizzabilità non sono suscettibili di produrre rifiuti. Rientrano nel periodo precedente:

- a) i locali impraticabili;*
- b) i locali in stato di abbandono;*
- c) le aree adibite in via esclusiva ad aree di manovra, transito e sosta gratuita dei veicoli, marciapiedi e aree intercluse da stabile recinzione esterna;*

- d) *gli impianti sportivi limitatamente alle aree scoperte ed ai locali riservati all'esercizio dell'attività sportiva (palestre, campi gioco, piscine, ecc.); sono comunque imponibili le superfici destinate ad usi diversi quali, ad esempio, spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;*
- e) *i locali oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro, risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;*
- f) *per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio.*

2. È parimenti esclusa la assoggettabilità al tributo dei locali e delle aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani e assimilati da avviarsi allo smaltimento, per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.

3. Le aree scoperte che costituiscono pertinenza od accessorio dei locali ed aree assoggettabili alla tassa sono computate per il 25%.

4. Le superfici delle aree scoperte, a qualsiasi uso adibite, diverse dalle aree di cui al comma precedente, sono computate al 50%.

5. Le riduzioni delle superfici sono applicate sulla base degli elementi e dei dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione, con effetto dell'anno successivo.

6. ***Per poter usufruire delle riduzioni in parola, il contribuente dovrà dimostrare di essere in regola con i pagamenti, nonché con gli obblighi dichiarativi inerentemente ai tributi di competenza del Comune di Acerra degli anni precedenti.***

ART. 12

ULTERIORI IPOTESI DI INTASSABILITÀ E DI DETASSAZIONE

1. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa, ove in via continuativa e prevalente rifiuti speciali (non assimilati agli urbani), tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino il trattamento in conformità alla normativa vigente.

2. Le utenze non domestiche che avviano al riciclo direttamente o tramite soggetti autorizzati rifiuti speciali assimilati agli urbani hanno diritto ad una riduzione della TARI proporzionale alla quantità degli stessi, nel limite massimo del 10% della tariffa base, su apposita istanza documentata da presentare entro il 30 giugno e con decorrenza dall'anno di presentazione.

3. Per le attività economiche ove risulti difficile determinare la superficie in cui si producono rifiuti speciali, tossici o nocivi, in quanto non circoscrivibili, si applica la tariffa unitaria di riferimento ridotta del 25%, a richiesta del soggetto passivo dell'obbligazione, ed a condizione che l'istanza sia corredata da documentazione idonea a comprovare l'osservanza della normativa sullo smaltimento dei rifiuti speciali, tossici o nocivi, e presentata nel mese di dicembre di ciascun anno a valere sull'obbligazione riferita alla annualità successiva.

4. ***Per poter usufruire delle riduzioni in parola, il contribuente dovrà dimostrare di essere in regola con i pagamenti, nonché con gli obblighi dichiarativi inerentemente ai tributi di competenza del Comune di Acerra degli anni precedenti.***

5. ***L'agevolazione è calcolata a consuntivo, con compensazione con la tassa dovuta per l'anno successivo con rimborso dell'eventuale eccedenza pagata nel caso di incapienza, previa richiesta del contribuente corredata da documentazione idonea comprovante l'avvenuto avvio al riciclo dei rifiuti speciali assimilati agli urbani di cui al comma 2, nonché l'avvenuto smaltimento dei rifiuti speciali, tossici o nocivi di cui al comma 3.***

ART. 13**CRITERI DI DETERMINAZIONE DELLA TARI**

1. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con una autonoma obbligazione tributaria .
2. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n.158.
3. *In deroga al comma precedente la TARI è determinabile ai sensi del comma 652 dell'articolo 1 della Legge n.147/2013 sulla base del metodo medio-ordinario (ovvero in base alle quantità e qualità medie ordinarie dei rifiuti per unità di superficie in relazione agli usi e alle tipologie di attività svolte) ed ai fini della determinazione delle tariffe unitarie da applicare ai locali e alle aree in cui si svolgono le attività assoggettate alla tassa di cui al presente Regolamento, si confermano i coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti già utilizzati ai fini della commisurazione e determinazione della tariffa TARSU fino al 2013.*
4. *Abrogato.*
5. *Le tariffe sono determinate in modo da assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.*

ART. 14**MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DEI COEFFICIENTI I.P.S.**

1. I coefficienti di produttività specifica (I.P.S.) delle attività assoggettate alla tassa vengono determinati sulla base della vigente normativa di riferimento e sulla base delle statistiche ufficiali nazionali, regionali o locali.
2. Ai fini della determinazione delle tariffe unitarie da applicare ai locali e alle aree in cui si svolgono le attività assoggettate alla tassa di cui al presente regolamento, nelle more dell'applicazione del comma 1, si confermano i coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti già utilizzati ai fini della commisurazione e determinazione della tariffa della TARSU fino al 2013.

ART. 15**DEFINIZIONE E CLASSIFICAZIONE DELLE CATEGORIE TARIFFARIE TARI**

1. La formazione delle categorie ed eventuali sottocategorie di locali ed aree tassabili con la medesima misura tariffaria interviene aggregando in categorie tariffarie caratterizzate da simili coefficienti di produttività specifica, tenuto conto delle caratteristiche qualitative e merceologiche del rifiuto.
 2. *L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività, riportate nell'allegato 1 del presente regolamento, viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relative all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, a quanto risultante dall'iscrizione alla C.C.I.A.A. o nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.*
Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
- 2-bis. Se nello stesso locale od area scoperta sono svolte attività classificate in differenti categorie di cui all'allegato 1 del presente regolamento, per ciascuna superficie, distintamente individuabile, si applica la relativa tariffa, purché, in ogni caso, la superficie relativa alla classe*

merceologica principale, così come individuata al comma precedente, sia pari ad almeno il 50% del totale della superficie tassata; in mancanza, la tariffa è unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio. In caso di utilizzo promiscuo dei locali o delle aree scoperte, si applica la tariffa relativa all'attività prevalente desumibile dalla visura camerale.

2-ter. Se all'interno di un'abitazione è svolta anche un'attività economica o professionale, la tassa della parte destinata all'attività è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.”

2. Per l'attribuzione delle diverse categorie tariffarie di attività non specificamente analizzate si applicano criteri di analogia.

3. La determinazione delle tariffe avviene per ogni categoria o sottocategoria omogenea moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficiente di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti.

4. [...] le categorie tariffarie sono individuate nelle seguenti:

A1 - Locali ed aree adibiti a: musei, archivi, biblioteche, scuole pubbliche e private.

A2 - Locali ed aree adibiti a: istituzioni culturali, politiche e religiose, autonomi depositi di stoccaggio, depositi di macchine e materiali militari.

A3 - Locali ed aree adibiti a: sale teatrali e cinematografiche, palestre e stazioni (ogni altra tipologia della categoria non ricompresa nelle precedenti sottocategorie).

B1 - Locali ed aree adibiti a: autosaloni, esposizioni di complessi commerciali, artigianali ed industriali, attività ricreativo-turistiche (campeggi, stabilimenti balneari e simili).

B2 - Locali ed aree adibiti a: attività commerciali all'ingrosso; (ogni altra tipologia della categoria non ricompresa nelle precedenti sottocategorie).

C1 - Locali ed aree adibiti a: depositi e garage al servizio delle abitazioni private e delle convivenze.

C2 - Locali ed aree adibiti a: abitazioni private.

C3 - Locali ed aree adibiti a: convivenze (collegi, convitti, istituti e case di riposo).

C4 - Locali ed aree adibiti a: alberghi, locande e pensioni; (ogni altra tipologia della categoria non ricompresa nelle precedenti sottocategorie).

D1 - Locali ed aree adibiti a: centri sportivi, autorimesse e distributori di carburanti.

D2 - Locali ed aree adibiti a: studi professionali ed uffici privati e pubblici.

D3 - Locali ed aree adibiti a: studi medici, studi dentistici, laboratori di analisi.

D4 - Locali ed aree adibiti a: istituti di credito, agenzie finanziarie e di intermediazione, agenzie di viaggio, ricevitorie lotto, totocalcio, etc, circoli sportivi e ricreativi. (Ogni altra tipologia della categoria non ricompresa nelle precedenti sottocategorie).

E1 - Locali ed aree adibiti a: depositi artigianali, industriali e commerciali.

E2 - Locali ed aree adibiti ad attività artigianali ed industriali.

E3 - Locali ed aree adibiti a: attività di cui alle tabelle merceologiche XI-XII-XIII-XIV (C2,C3,C4,C6,C7).

E4 - Locali ed aree adibiti a: attività di cui alla tabella merceologica IX-X-XIV(C1).

E5 - Locali ed aree adibiti a: attività di cui alla tabella merceologica XIV(C5).

F1 - Locali ed aree adibiti a: attività di cui alla tabella merceologica I - II - III - IV.

F2 - Locali ed aree adibiti a: attività di cui alla tabella merceologica V.

F3 - Locali ed aree adibiti a: attività di commercio al dettaglio di prodotti alimentari con superficie di vendita superiore a 400 metri quadrati.

F4 - Locali ed aree adibiti a: discoteche, sale da ballo, sale giochi ed agenzie ippiche e di scommesse.

F5 - Locali ed aree adibiti a: bar, ristoranti, pizzerie, fast-food e rosticcerie.

F6 - Locali ed aree adibiti a: attività di vendita al dettaglio di frutta e verdura e di fiori e piante.

ART. 16

AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI AI FINI TARI

1. Si applicano alla tariffa della TARI le seguenti riduzioni:

a) abitazioni con unico occupante, ovvero con due occupanti ultrasessantacinquenni: 15%

b) abitazioni di nuclei familiari in cui sia presente un minore invalido e/o un portatore di handicap al 100% ovvero con connotazione di gravità ai sensi dell'art. 3 comma 3 della Legge 104/1992: 50%

- c) *abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo e comunque non superiore a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, a condizione che non siano cedute in locazione o in comodato, anche temporaneamente, nel corso dell'anno solare oggetto dell'agevolazione: 10%*
- d) *abitazioni condotte da dipendenti delle Forze Armate che prestano regolarmente servizio nel territorio del Comune di Acerra: 50%”.*
2. *Le riduzioni di cui alla lettera a) si applicano solo se inquilini o proprietari di una sola abitazione su tutto il territorio comunale.*
3. *Le riduzioni si applicano alle abitazioni ed alle loro pertinenze computate ai sensi di legge.*
4. *Ai sensi del precedente art.5 le suddette riduzioni si intendono applicabili su istanza del soggetto passivo con effetti a valere sulla sola obbligazione tributaria riferita all'anno successivo a quello di presentazione dell'istanza, con esclusione dell'anno di imposta 2020, in cui la richiesta può essere effettuata entro il 30 aprile dell'anno medesimo con vigenza per il periodo d'imposta in corso, salvo che non siano domandate contestualmente alla dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso o di variazione, nel cui caso hanno la stessa decorrenza della dichiarazione.*
- 4-bis. *Le agevolazioni e riduzioni di cui al presente regolamento, se richieste e concesse, non hanno effetto anche per gli anni successivi.*
- 4-ter. *Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione.*
- 4-quater. *Le riduzioni e le agevolazioni ai fini TARI previste dall'art.9-bis del D.L. n.47/2014 (conv. in Legge n.80/2014) si applicano automaticamente per i cittadini iscritti all'AIRE, titolari di pensione estera (riduzione a un terzo del tributo); [...].*
5. *Per poter usufruire delle riduzioni in parola, il contribuente dovrà dimostrare di essere in regola con i pagamenti, nonché con gli obblighi dichiarativi inerentemente ai tributi di competenza del Comune di Acerra degli anni precedenti.*
6. *Le riduzioni/agevolazioni previste dal presente regolamento non sono cumulabili, ad eccezione di quelle previste dall'art.17 che possono essere cumulata fra loro e con una sola ulteriore fattispecie.*

ART. 17

RIDUZIONE DELLA TARI PER RACCOLTA DIFFERENZIATA E COMPOSTAGGIO

1. *Abrogato.*
2. *Abrogato.*
3. *Ai sensi dell'art.12 del Regolamento sul compostaggio domestico del Comune di Acerra, approvato con deliberazione C.C. n.21 del 30/04/2014, la tariffa della TARI riferibile alle utenze domestiche/abitative è ridotta del 5% per gli iscritti all'albo dei compostatori.*
4. *La riduzione di cui al presente articolo si intende applicabile sulla TARI dovuta per l'anno successivo al conferimento e su specifica comunicazione degli aventi diritto entro il 30 aprile dell'anno successivo da parte dell'Ufficio N.U./Ambiente.*
5. *Abrogato.*
6. *Per poter usufruire della riduzione in parola, il contribuente dovrà dimostrare di essere in regola con i pagamenti, nonché con gli obblighi dichiarativi inerentemente ai tributi di competenza del Comune di Acerra degli anni precedenti.*

ART. 18

ESENZIONI AI FINI TARI

1. *Il Comune, quale Ente impositore, non è soggetto passivo del tributo per i locali e le aree adibite ad uffici e servizi comunali o a servizi per i quali il Comune sostiene integralmente le relative spese di funzionamento.*

ART. 19**TASSA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO (TARI GIORNALIERA)**

1. È istituita ai sensi dei commi 662/664 dell'art.1 della Legge n.147/2013 la tassa giornaliera per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni o assimilati (cosiddetta TARI GIORNALIERA), prodotti dagli utenti che occupano o detengono temporaneamente e non ricorrentemente, anche senza autorizzazione, locali od aree pubblici, di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio.
2. È temporaneo, ai fini dell'applicazione della presente disposizione, l'uso inferiore a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. *La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa, rapportata a giorno, della tassa comunale di smaltimento attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso maggiorata del 100%.*
4. L'obbligo della denuncia di uso temporaneo si intende assolto con il pagamento della tassa, da effettuare contestualmente al pagamento del canone di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche (cosiddetto COSAP TEMPORANEO).
5. In casi di uso di fatto la tassa che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata con sanzione, interessi e accessori.
6. Per l'accertamento, il contenzioso e le sanzioni si applicano le disposizioni previste per la tassa annuale, in quanto compatibili.
7. La tassa giornaliera di smaltimento rifiuti non si applica nei casi di: a) occupazioni per soste nello stesso punto effettuate da coloro che esercitano il commercio su aree pubbliche in forma itinerante quando la sosta stessa non si protrae per più di un'ora; b) occupazione di area pubblica per il solo carico e scarico delle merci o per traslochi, limitatamente al tempo strettamente necessario al compimento delle relative operazioni.

ART. 20**TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE ED IGIENE DELL'AMBIENTE (T.E.F.A)**

1. Si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.504. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo della TARI dovuta.

ART. 21**FUNZIONARIO RESPONSABILE IUC/TARI**

1. Ai sensi dell'art.1, comma 692, della Legge n.147/2013, con la medesima deliberazione della Giunta Comunale con cui si designa il **FUNZIONARIO RESPONSABILE DELLA IUC** è designato il **FUNZIONARIO RESPONSABILE DELLA TARI**, che di regola corrisponde con esso.

ART. 22**DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

1. Per tutto quanto non disposto dal presente regolamento, si rinvia dinamicamente alle vigenti disposizioni normative in materia di IUC e di TARI ed alla loro evoluzione diacronica.
2. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti; le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

3. In ordine alla disciplina regolamentare ai fini della TARI di accertamenti, sanzioni ed interessi, riscossione coattiva, rimborsi, contenzioso tributario ed importi minimi, si rinvia dinamicamente agli articoli 13, 14, 15, 16 e 17 del vigente Regolamento per la disciplina dell'IMU, per quanto applicabili.
4. In ordine all'individuazione dei RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI A QUELLI URBANI si rinvia dinamicamente alla Deliberazione C.C. n.12 del 28/05/2008, di approvazione del Regolamento del Servizio di Igiene Urbana del Comune di Acerra, ed alle vigenti disposizioni normative in materia.
5. In ordine alla definizione delle tariffe TARI per l'anno 2014, ai sensi dell'art.1, comma 652, della Legge n.147/2013 (TARIFFA MONOMIA), si rinvia integralmente ai provvedimenti tariffari approvati per l'anno 2014, in via propedeutica al bilancio di previsione.
- 5-bis. Ogniqualvolta il presente regolamento richiede la regolarità dei pagamenti TARSU/TARI per l'applicazione di agevolazioni, riduzioni e altre condizioni di favore per il contribuente, il periodo da prendere a riferimento è il quinquennio immediatamente precedente.
6. Il presente regolamento entra in vigore il **1° gennaio 2020**.